

Partecipazione e beni comuni

La partecipazione non è un'esigenza immediata ma si manifesta in occasione di conflitti, di attacco a posizioni un tempo garantite, pertanto in una logica di "difesa" o, in caso di intervenuta intollerabilità del peggioramento delle modalità di godimento, anche in una logica di "attacco, di "riconquista" di forme precedenti di godimento o di partecipazione.

La partecipazione è, in sintesi, un'esigenza dinamica e mutevole a seconda delle circostanze.

La partecipazione si può esprimere a partire da una diffusione della trasparenza e del controllo dal basso. Il presupposto di ogni possibile forma di partecipazione è il massimo di trasparenza con pieno accesso ai dati anche se la realizzazione della "casa di vetro", sempre strombazzata con enfasi sui media viene pervicacemente sabotata nella realtà dei fatti. La conquista della trasparenza è essa stessa forma di partecipazione e nel contempo risultato della lotta per la conquista della partecipazione.

Esiste il pericolo che la partecipazione si riveli solo di facciata e possa essere solo nuovo tipo di rappresentanza anziché di rappresentanza diretta. Questo si rivela particolarmente vero quando si prevedono forme istituzionali di partecipazione incentrate sul ruolo di associazioni. Ne verranno esclusi i comitati spontanei in quanto privi di forma legalmente riconosciuta (benché espressione autentica di volontà partecipativa) e le associazioni maggiormente avvantaggiate saranno quelle che dimostreranno un maggior radicamento, spesso frutto di maggiori mezzi (condizione tipica delle realtà non conflittuali). Si tratterebbe, in sostanza, di una forma di rappresentanza potenzialmente ancor meno affidabile dell'elezione tradizionale.

Partecipazione non può essere fissata in un modello definito in astratto e considerato perfetto; ma occorre sviluppare tutte le possibili aperture e possibilità di partecipazione diretta.

Nel caso di realtà *in house* e organismi di controllo (es. ATO) occorre prevedere tutti gli strumenti già operativi negli statuti degli enti locali: consigli e commissioni "aperte", diritto di proposta di iniziativa popolare delle specifiche forme di decisioni (delibere), diritto di petizione e tribuna, possibilità, tramite la raccolta di firme, di ottenere la convocazioni organi su un precisi OdG, ecc... .

Qualora si creino comitati di associazioni "rappresentative" è indispensabile che siano aperti e pubblici con diritto di parola (e verbalizzazione) agli esterni; sull'esempio dei Comuni e delle Circoscrizioni.

Devono essere previste assemblee totalmente aperte per tutte le questioni generali (es. Bilanci annuali, piani industriali) e preliminari e non successive all'adozione dei provvedimenti oggetto della discussione.

Occorre prevedere la possibilità di sperimentazione di "giurie popolari" sorteggiate per formulare pareri sulla base di possibili pareri contrapposti da sottoporre alle stesse.

Le deliberazioni di questi corpi dovrebbero considerarsi "pareri obbligatori" (ossia diversi da quelli "vincolanti") con relativo obbligo di motivazione di ogni decisione difforme assunta dagli organi legalmente o statutariamente preposti.

Occorre che ci sia corrispondenza di livello tra gli degli organi istituzionali e societari e quelli di partecipazione diretta, con analoga frequenza di convocazione e analogo accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie alla deliberazione. Gli unici limiti sono quelli degli obblighi di segretezza direttamente discendenti da una norma di legge. L'assenza di ricerca del lucro nell'ente di gestione (e la conseguente assenza di un corrispondente mercato di titoli) permette di evitare il segreto posto a tutela dei mercati finanziari (caratterizzati dalla ricerca del lucro).

Esiste il problema generale della rappresentanza processuale degli “interessi diffusi” degli interessi cittadini considerati *in sé* non qualificati ad agire processualmente.

Occorre pertanto individuare una specifica legittimità processuale in caso di decisioni non motivate (o motivate illogicamente) difformi dai pareri vincolanti. In assenza di una nuova norma (e non essendo assolutamente prevedibile un *revirement* giurisprudenziale, stante la cultura oggi egemonica) sarebbe interessante trovare una qualche forma di “accettazione preventiva” da parte dello statuto dell’ente.

La gestione partecipativa deve essere sperimentata tramite previsione statutarie (dell’ente) che consenta tutte le possibilità cui si è accennato.

È ovvio che l’ente (sia di gestione che di controllo) cui ci si riferisce è di diritto pubblico (azienda speciale, consorzio pubblico, ambito di gestione...); ma è comunque opportuno confrontare questi temi con la loro (in)possibilità di praticarli in una Spa, ossia dimostrare la quasi certa irriducibilità dell’autonoma libertà contrattuale delle parti (i soci) a scopi opposti al lucro.

Questo confronto potrebbe essere un ulteriore elemento a favore della piena ripubblicizzazione.

Questo tipo di partecipazione non deve essere visto come un appesantimento burocratico né una “diserzione” della partecipazione da parte degli interessati deve stupire. In una condizione normale e ottimale di buona amministrazione la partecipazione è effettivamente; ma è all’emerge di una crisi o di un’aggressione al bene comune che si determina l’attivazione degli strumenti previsti che diventano il luogo politico dello scontro.

Certo, lo scontro si verifica comunque; ma l’avere a disposizione strumenti riconosciuti e tempestivi può fare la differenza nel suo esito.